



Comune di Molveno
Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 26/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE A REGIME.

L'anno **2023** il giorno **26** del mese di **Giugno** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
SARTORI MATTEO	Sindaco	SI
BONETTI ADRIANO	Vice Sindaco	SI
DONINI ALESSANDRO	Consigliere	NO
GIORDANI SERGIO	Consigliere	SI
ZENI DANIELA	Consigliere	SI
SPELLINI MASSIMO	Consigliere	SI
BONETTI MICHELE	Consigliere	SI
FRANCHI CARLOTTA	Consigliere	SI
DONINI MAURO (1982)	Consigliere	SI
FRANCHI RUGGERO	Consigliere	SI
NICOLUSSI LUIGI	Consigliere	SI
DONINI MAURO (1987)	Consigliere	SI
DONINI ANNA ROSA	Consigliere	NO
PIFFER ALESSANDRO	Consigliere	NO
DONINI IVANO	Consigliere	SI

Totale presenti: 12

Totale assenti ingiustificati: 3

Totale assenti giustificati: 0

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SARTORI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE A REGIME.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;
- il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che *"in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale", stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;
- il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *"Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione."*

Richiamata la L. 145/2018 ed in particolare quanto previsto dal comma 821 dell'art. 1 il quale recita testualmente: "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Dato atto che:

- con deliberazione n. 26 di data 26.07.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione n. 27 di data 26.07.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- con determinazione n. 41 di data 10.03.2023, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2022 del conto del Tesoriere;
- con determinazioni nn. 44 e 64 rispettivamente di data 13.03.2023 e 05.04.2023, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2022 dei conti degli agenti contabili e degli agenti contabili consegnatari di azioni e di beni;

- con determinazione n. 03 di data 12.01.2023, il Segretario comunale, ha provveduto alla parificazione per l'esercizio 2022 del conto dell'economista e del conto dell'agente contabile;
- con deliberazioni nn. 29 e 44 rispettivamente di data 27.03.2023 e 12.04.2023, immediatamente eseguibili ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 ai fini della formazione del Rendiconto di gestione 2022, ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., nonché la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato con conseguente approvazione delle variazioni di bilancio 2022-2024 e bilancio 2023- 2025;
- con deliberazione n. 59 dd. 28.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato lo schema del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2022 e ss. mm. ed ha confermato la volontà di esercizio della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo il quale *"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale."*

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm:

- comma 6 art. 151 *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118."*;
- comma 1 art. 231: *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Rilevato che il Rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve essere approvato secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2000.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che *"Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."*

Visto che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, i comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che come previsto dall'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm;

Richiamate le deliberazioni del consiglio Comunale:

- n. 33 del 09.07.2018, con la quale nel relativo dispositivo è stato stabilito *“Di rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e quindi di predisporre il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020, così come rinviare al 2020 l'adozione del primo bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 2 e dall'art. 233- bis.”*;
- n. 07 del 16.04.2019, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato stabilito *“per le ragioni espresse in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;”*.
- n. 34 del 21.10.2019, con la quale ai punti 1 e 2 del dispositivo è stato stabilito:
 1. *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.”*,
 2. *“Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.”*;

Richiamato il decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale con l'allegato A ha definito le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale semplificata da allegare al Rendiconto, e ha stabilito che spetti alla Giunta Comunale la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL.

Visto lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione giuntale n. 59 dd. 28.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge e verificato che tale documento contabile è stato redatto secondo i dettami della contabilità armonizzata e ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., composto:

- dal conto del bilancio e relativi allegati,
- dalla relazione illustrativa, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario,
- dalla Situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2022.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento di contabilità, tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del Rendiconto di Gestione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai consiglieri con modalità telematiche, almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio comunale in cui viene esaminato il rendiconto.

Tenuto conto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 3157 in data 30.05.2023, ai fini dell'approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2022 e dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato E al presente provvedimento.

Dato atto dell'avvenuto deposito, con nota di protocollo n. 3158 di data 30.05.2023 dello schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 e relativi documenti allegati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla vigente normativa.

Visti gli allegati predisposti ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione del 2022 e nello specifico la Relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, Allegato B, e la Nota integrativa della situazione economico-patrimoniale dell'anno 2022, Allegato C;

Vista la relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 e gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati.

Visti in particolare:

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, acclusa nella relazione al rendiconto di gestione;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Visto il prospetto Allegato H indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione per l'anno 2022 ai sensi della L.P. n. 6/2005, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato.

Visto l'art. 77-quarter, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008 che prevede che i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiscano dall'anno 2010 un allegato obbligatorio al rendiconto di esercizio.

Visti i prospetti Siope della Banca d'Italia, così come pubblicati su sito web www.siope.it, allegato F al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che l'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, ha stabilito che, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto i Comuni e le Province illustrano, tra l'altro gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

Considerato che ex art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118, in calce all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è inserita apposita Nota informativa di verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune di Molveno ed i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 242764 del 18/10/2022, in tema di certificazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42, e ss.mm.ii.;

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il decreto del 1 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all' "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011." (GU Serie Generale n.196 del 22-08-2019);

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Vista la deliberazione giuntale n. 59 dd. 28.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2022 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e la conferma contestuale dell'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime.

Preso dunque atto delle risultanze finali della gestione 2022, come da allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 di data 23.03.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024, il bilancio

di previsione finanziario 2022-2024 (allegato 9 al d.lgs. N. 118/2011), il piano degli indicatori e la nota integrativa;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 6 dd. 15.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)"*, stacca dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 dd. 12.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili dei Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Specificato inoltre che la sopradetta deliberazione giuntale n. 34 dd. 12.04.2022, al punto 9 del dispositivo ha precisato che il P.E.G. approvato ha valore fino all'adozione del nuovo, da adottarsi entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e nel periodo tra l'approvazione del bilancio 2023-2025 e l'adozione del nuovo P.E.G., limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 15 dd. 15.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2023-2025 per la sola parte finanziaria e si ha inoltre stabilito che fino all'approvazione del P.I.A.O., relativamente alle competenze e all'organizzazione generale degli Uffici vige quanto riportato nel P.E.G. 2022 - 2024, approvato con la predetta deliberazione di Giunta n. 34 dd. 12.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere relativo alla regolarità contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio 2018.

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l'urgenza di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto il vigente Statuto del Comune di Molveno approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.12.2014;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 24.01.2018;

Visti i vigenti Decreti di nomina dei Responsabili dei vari Servizi comunali;

Con n. 12 favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, Allegato A, redatto secondo gli schemi previsti dall'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 oltre ai relativi allegati previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, nonché la relazione illustrativa della Giunta comunale della gestione Allegato B e la nota integrativa della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2022 Allegato C redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità definite dall'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021;
2. di prendere atto ed approvare i seguenti allegati:
 - il piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, così come riportato in calce all'Allegato A;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza alla data del 31.12.2022, Allegato D;
 - l'Allegato H indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione per l'anno 2022 ai sensi della L.P. n. 6/2005;
 - l'Allegato F riportante i prospetti SIOPE citati in premessa;
3. di prendere atto che anche per il Rendiconto 2022 è confermata la volontà di esercizio della facoltà ex comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
4. di prendere atto dell'Allegato E costituito dalla Relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 3157 di data 30.05.2023;
5. di dare atto che alla data del 31.12.2022 non risultano esserci debiti fuori bilancio pendenti per i quali necessiti il riconoscimento ed il relativo ripiano;
6. Di dare atto che con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALL'ALLEGATO 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E
CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO
- PATRIMONIALE A REGIME.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/05/2023

Il Responsabile di Settore

Giulia Dellaidotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
SARTORI MATTEO

IL Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 26/06/2023 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2.

Lì 26/06/2023

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO